

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 998-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FALCUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
e col Ministro di Grazia e Giustizia**

(V. Stampato Camera n. 2056)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 998, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1988, ha per oggetto la «Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981».

La convenzione, proposta dal Consiglio d'Europa, è ispirata al rigoroso principio del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché del diritto alla vita privata di ogni persona, quale che sia la sua cittadinanza e la sua residenza, rispetto ai sistemi di elaborazione automatizzata aventi per oggetto dati di carattere personale.

La convenzione non si limita ad una pura affermazione di principio, ma definisce in modo puntuale sia i criteri che devono presiedere alla utilizzazione delle procedure di elaborazione automatizzata di dati relativi a persone, sia il campo di applicazione delle stesse.

Ben definite sono anche le norme con le quali si disciplina la possibilità per gli Stati di formulare riserve circa il campo di applicazione della convenzione, così da ricoprirle entro limiti non in contrasto con le finalità generali e le norme applicative della convenzione stessa.

A questo proposito, nel prendere atto che il Governo italiano, avvalendosi della clausola indicata nell'articolo 3 della convenzione, ha dichiarato al momento della firma (2 febbraio 1983) che non avrebbe applicato la convenzione al Centro automatizzato dati della Polizia, regolamento dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, la Commissione ha espresso il desiderio di più precise informazioni in merito, che si auspica di avere in sede di Assemblea.

La Commissione peraltro ha espresso unanime consenso al disegno di legge di ratifica della convenzione in oggetto, che considera una importante garanzia dei diritti di libertà della persona.

FALCUCCI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

26 ottobre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.